

Allegato sub "B" al n.6748

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "ANNI D'ARGENTO"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE

È costituita a Serramanna, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia L'Ente del Terzo Settore, un'associazione di volontariato ricreativa, culturale e socio-assistenziale per tutti i cittadini e in particolare per gli anziani denominata "Anni d'Argento" senza fini di lucro.

L'Associazione agisce in piena libertà e autonomia da ogni connotazione politica, religiosa e nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione è stata costituita il 7 Febbraio 1991 da 11 Soci Fondatori con atto notarile a firma del Notaio Dott. Franco Ibba.

L'Associazione ha sede a Serramanna, attualmente presso i locali di Via Fr.lli Rosselli 1.

Art.2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

Il presente statuto persegue con continuità gli scopi e le finalità generali espresse dai Soci fondatori con il precedente statuto datato 7 marzo 1991.

L'Associazione si propone di attivare azioni di solidarietà sociale nelle quali le persone trovino occasioni di incontro e di vita in modo organizzato e autogestito.

L'Associazione predispone iniziative atte a rispondere ai bisogni e alle necessità dei Soci e in particolare alla valorizzazione degli anziani. Promuove ed organizza attività ricreative, soggiorni di vacanza, gite e viaggi istruttivi, attività culturali e socio assistenziali.

L'attività dell'Associazione è coordinata con le iniziative delle Istituzioni, in particolare, in armonia con i piani predisposti per le Associazioni di Volontariato dall'Amministrazione Comunale di Serramanna, nell'ambito del rispetto della normativa vigente in materia.

Attualmente l'Associazione è composta da:

- un settore socio ricreativo e assistenziale;
- un settore di promozione culturale e valorizzazione della persona denominato "Università della Terza Età" costituitasi in data 1/04/2011;

- un settore di servizio pubblico denominato "Nonni Vigili" costituitosi nell'anno 2005.

Con l'adesione all'associazione "Anni d'Argento" ogni Socio è iscritto anche all'Università della Terza età e può partecipare a tutte le iniziative dei tre settori dell'Associazione secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Per le attività socio ricreative e assistenziale, l'Associazione può organizzare:

- momenti ricreativi, feste, pranzi comunitari, serate musicali, viaggi, soggiorni vacanza e termali, attività di valorizzazione dei Soci e degli anziani e tutto ciò che riterrà opportuno allo scopo.

Per le attività relative al servizio Nonni Vigili, l'Associazione può organizzare:

- servizi di accompagnamento, sorveglianza e assistenza per gli alunni che frequentano le scuole di Serramanna, sorveglianza in occasione di manifestazioni sportive o religiose a Serramanna e tutto ciò che è stabilito nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Per le attività relative all'Università della Terza Età, l'Associazione può organizzare:

- corsi tematici, conferenze, lezioni con specialisti, mostre, viaggi d'istruzione, partecipazioni a spettacoli teatrali o musicali e ciò che riterrà opportuno allo scopo.

Parte integrante dell'Università della Terza età è la biblioteca sociale che è regolata da un proprio statuto e regolamento.

Per i settori socio ricreativo e assistenziale e per quello dell'Università della Terza Età, l'Associazione "Anni d'Argento", potrà inoltre aderire ad iniziative di altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti e Associazioni pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### Art. 4 - ASSOCIATI

Possono diventare Soci dell'Associazione tutte le persone che hanno interesse all'Associazione e, condividendone le finalità, intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero purchè maggiorenni.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è da considerarsi valida quando i dati del Socio vengono trascritti nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio di Amministrazione, accertato l'eventuale parere favorevole dei probiviri, comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime, può nominare Soci onorari persone distinte per particolari meriti. I Soci fondatori e i Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Il 31 dicembre, al termine dell'anno finanziario, decade l'iscrizione a Socio. Questa deve essere rinnovata entro il 28 gennaio dell'anno successivo.

Si può diventare Socio per la prima volta in qualsiasi periodo dell'anno, ma comunque la decadenza rimane per tutti quella del 31 dicembre dell'anno in corso.

#### Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I Soci hanno il diritto:

- a frequentare la sede dell'Associazione e a partecipare alle attività programmate;
- ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi,
- ad essere informati, nei modi stabiliti dal regolamento, sulle attività programmate,
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- nelle assemblee a prendere visione del bilancio annuale ed esprimere il proprio voto,
- a votare in assemblea i punti all'ordine del giorno;
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito che non può essere in nessun caso rimborsato.

#### Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Associazione si impegna ad informare i Soci e gli aspiranti Soci sulle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e ad applicare le relative normative di legge. Ogni Socio sarà tenuto ad esprimere il suo consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le disposizioni stabilite dall'Associazione.

Il mancato consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione scritta comporta l'impossibilità di perfezionare l'adesione o il mantenimento della qualifica di socio.

Il Presidente è tenuto a custodire tutta la documentazione in originale relativa all'Associazione secondo le norme europee del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) sulla protezioni dei dati entrate in vigore il 25 maggio 2018 che in Italia sostituiscono



tuisce e abroga le norme del codice per la protezione dei dati personali del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, con esso incompatibili.

#### Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

Anche il mancato consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionali dell'Associazione comporta la perdita della qualifica di Socio.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e accertato l'eventuale parere favorevole dei probiviri, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto. È ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

#### Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci,
- Consiglio di Amministrazione,
- Presidente,
- Organo di revisione contabile sociale,
- Collegio dei Probiviri,
- Eventuali coordinatori delegati a svolgere compiti specifici qualora nel Consiglio di Amministrazione non si individuassero volontari disponibili.

#### Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione regolarmente iscritti ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea. Per stabilire il quorum di maggioranza, necessario nelle votazioni, occorre firmare il foglio di presenza.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o quant'altro previsto nel regolamento interno.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sotto-

scritto dal Presidente che presiede in quel momento e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Solo per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria deve deliberare con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

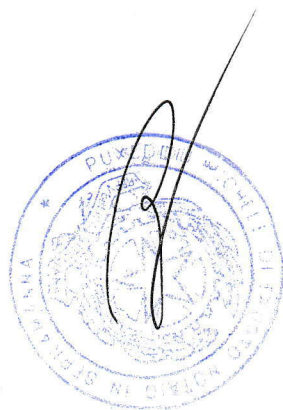
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- discute gli indirizzi generali della programmazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- discute e approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera in base all'art. 31 del D Lgs. 117/2017 sulla scelta del Revisore contabile o del Commercialista proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull'esclusione a Socio;
- delibera sul numero dei membri da eleggere nel Consiglio di Amministrazione;
- delibera la data delle votazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

#### Art. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.



- Tesoriere.

Art. 12 - COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei Terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

È eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, ne cura i deliberati e riferisce in merito all'attività compiuta.

Nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa a maggioranza dall'assemblea dei Soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea dei Soci per indire le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è abilitato ad effettuare, operazioni finanziarie di prelievo, deposito e pagamento. Di ogni sua azione dovrà presentare documentazione che sarà iscritta nel registro di cassa e inserita nel bilancio consuntivo.

Il Presidente è tenuto a custodire tutta la documentazione in originale relativa al trattamento dei dati personali dei Soci.

Il Presidente collabora alle attività preparatorie del bilancio preventivo e consuntivo.

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente è abilitato ad effettuare, operazioni finanziarie di prelievo, deposito e pagamento. Di ogni sua azione dovrà presentare documentazione che sarà iscritta nel registro di cassa e inserita nel bilancio consuntivo. Può collaborare alle attività preparatorie del bilancio preventivo e consuntivo.

Segretario

Redige sintetici verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci. Collabora alla stesura delle partiche burocratiche, alle attività preparatorie del bilancio preventivo e consuntivo, alla compilazione degli elenchi dei Soci, all'informativa ai Soci delle iniziative programmate dall'Associazione.

Tesoriere

È incaricato di registrare in un apposito registro tutti i movimenti di cassa in entrata ed in uscita. Le scritture contabili sono redatte in ordine cronologico e sistematico e de-

vono esprimere con chiarezza e completezza tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Collabora alle attività preparatorie del bilancio preventivo e consuntivo

Il Tesoriere è abilitato ad effettuare operazioni finanziarie di prelievo, di deposito e pagamento. Di ogni sua azione dovrà presentare documentazione che sarà iscritta nel registro di cassa e inserita nel bilancio consuntivo.

#### Art. 13 - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE SOCIALE

E' costituito da 3 (tre) membri e viene eletto dai Soci al rinnovo delle cariche con voto segreto. Ciascun Socio può esprimere 2 (due) preferenze.

L'Organo di revisione contabile sociale, in prossimità della preparazione del bilancio annuale dell'Associazione, è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per effettuare il controllo della documentazione contabile insieme al Presidente e/o Vicepresidente, Tesoriere, Segretario.

L'Organo di revisione contabile sociale deve verificare che le scritture inserite nel libro cassa siano rispondenti alla documentazione giustificativa conservata a cura del Presidente e congrue alle finalità statutarie.

L'Organo di revisione contabile sociale può effettuare, qualora lo ritenesse necessario, anche la verifica dei totali, ma la responsabilità della loro correttezza sarà del Revisore contabile o del Commercialista o del Consulente del lavoro incaricato dal Consiglio di Amministrazione a redigere il bilancio consuntivo e preventivo. Delle risultanze del controllo dell'Organo di revisione contabile sociale, deve essere redatto un verbale scritto firmato dai presenti.

#### Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri ha il compito di giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione "Anni d'Argento", sulle violazioni dello Statuto, sull'inosservanza delle Delibere del Consiglio di Amministrazione e sull'esclusione dei Soci.

E' costituita da 3 (tre) membri. Il consiglio dei probiviri viene eletto dai Soci al rinnovo delle cariche con voto segreto. Ciascun Socio può esprimere 2 (due) preferenze.

#### Art. 15 - COMPITI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, se c'è tra i suoi membri la disponibilità a svolgere il compito, i seguenti Coordinatori:

- Coordinatore del settore socio ricreativo e assistenziale;
- Coordinatore del settore di promozione culturale e valorizzazione della persona denominato "Università della Terza Età";
- Coordinatore del settore di servizio pubblico denominato "Nonni Vigili".

Se nessun Consigliere si rendesse disponibile a fungere da coordinatore per ognuna delle tre aree, il Consiglio individuerà tra i Soci dei Volontari disponibili che non faranno

parte in nessun modo del Consiglio di Amministrazione, ma dovranno rapportarsi direttamente con il Presidente che informerà il Consiglio del loro operato e ne sarà responsabile.

Il Consiglio di Amministrazione, in base all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 può avvalersi della facoltà di attribuire l'incarico di verifica della correttezza dell'amministrazione finanziaria ad un Revisore contabile o a un Commercialista o da un Consulente del lavoro che redigeranno il bilancio consuntivo e preventivo.

Tale figura professionale può essere individuata anche al di fuori dei Soci dell'Associazione e in tal caso per la sua prestazione sarà stabilito un compenso. Il Revisore contabile o il Commercialista o il Consulente del lavoro non fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo sulle operazioni amministrative effettuate.

Il Consiglio, per particolari progetti, può avvalersi anche di ulteriori Soci che prestano la loro opera Volontariamente e gratuitamente. Anche questi Soci non faranno parte del Consiglio e del loro operato ne è responsabile il Presidente.

#### Art. 16 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile. L'Associazione può acquistare tutti i beni che occorrono al suo funzionamento e ad essa sono intestati finchè sono in buono stato e utilizzabili.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- attività di raccolta fondi,
- rimborsi da convenzioni,
- offerte volontarie;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

#### Art. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### Art. 18- BILANCIO

I documenti del bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre.

Le scritture contabili devono essere corrispondenti a quelle scritte nel registro di cassa e documentate da pezze giusti-

ficative. Il bilancio, in particolare deve contenere lo stato patrimoniale dell'Associazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, il rendiconto gestionale, l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e della finalità della cifra indicata in entrata e in uscita. Ogni operazione deve essere congrua con le finalità gestionali e statutarie.

Gli organi di amministrazione dell'Associazione hanno l'obbligo di conservare tutte le scritture e la relativa documentazione dei bilanci per un periodo di 5 (cinque) anni come indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il bilancio è predisposto secondo le normative indicate nell'art. 13 e nell' art. 15 del presente statuto. Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'esame e la votazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. La proposta di bilancio, accompagnato da una schematica relazione sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno finanziario in esame, è consultabile in sede per gli aventi diritto prima della sua approvazione.

Immediatamente prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, si dovrà procedere all'esame dei conti e della documentazione contabile dell'anno finanziario in corso la cui correttezza dovrà essere certificata da un Revisore Contabile o da un Commercialista o da un Consulente del lavoro incaricato.

All'atto del passaggio di consegne sarà redatto un apposito verbale sottoscritto da almeno un membro individuato tra Presidente, Vice Presidente, Tesoriere sia del precedente che del subentrante Consiglio.

Nel verbale dovranno essere riportate le risultanze finali scaturite dal controllo alla data del passaggio delle consegne.

#### Art. 19 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e l'Amministrazione pubblica sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 20 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/2017 in ogni caso per prestazione d'opera occasionale e limitata nel tempo.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge vigente e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### Art. 21 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso

i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. LGS 117/2017.

Art. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. LGS 117/2017.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

DANIELA CONCAS

DOTTOR MICHELE PUXEDDU - NOTAIO -

*Copia conforme all'originale, rilasciata dal sottoscritto  
Dottor Michele Puxeddu Notaio e riprodotta in numero 8 fogli*

*Serramanna, Via Giulio Cesare n.10, addì 3 Maggio 2019*

*Michele Puxeddu*

